

Marco Bassani

Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via P. Teuliè 13 – 20136 Milano
Tel. 0236686184 - 0236687254
www.studio-bassani.it

Circolare Informativa

13 gennaio MMXX

Dichiarazioni d'intento: le nuove regole del 2020

Dal primo gennaio cambiano le regole sugli obblighi relativi alle dichiarazioni d'intento che **non dovranno** più essere spedite al fornitore e annotate, sia dall'emittente che dal fornitore stesso, in un apposito registro.

L'art. 12 septies del Decreto Crescita, DI 34/2019, convertito con modifiche in legge 58 del 28/06/2019, ha apportato modifiche all'art. 1 del DI 746/1983, in tema di esportatori abituali e di adempimenti collegati alla dichiarazione d'intento.

Esportatore abituale

La norma prevede che debba sempre manifestare l'intento di avvalersi della facoltà di ricevere fatture senza Iva, attraverso l'emissione della dichiarazione d'intento, da trasmettere telematicamente all'AdE che deve rilasciare un'apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione, ma non vi è più l'obbligo di annotare tale dichiarazione nell'apposito registro.

Fornitore

Non vi è più l'obbligo di annotazione della dichiarazione d'intento nell'apposito registro, e la nuova norma non stabilisce più che la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate, debba essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Resta, invece, l'obbligo al fornitore di indicare in ogni fattura emessa senza applicazione dell'imposta, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall'AdE.

Si consiglia pertanto di chiedere comunque al cliente copia della dichiarazione e della relativa ricevuta ferma restando la necessità di verificare l'avvenuta presentazione.

Sanzioni

L'art. 12 septies, comma 2 del DI 34/2019 ha rivisto il regime sanzionatorio applicabile al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza prima aver riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'AdE della dichiarazione d'intento.

Dal primo gennaio 2020 la sanzione, dell'articolo 7, comma 4bis del Dlgs 471/1997, passa da una misura fissa prevista in precedenza, che andava da euro 250 a euro 2.000 a una molto più severa stabilita nella misura dal 100 al 200 per cento dell'imposta.